



A.S. PRO PARMA CLUB
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO SOCIALE

APPROVATO CON ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 19/10/2018

STATUTO

DENOMINAZIONE

Art. 1

È costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata "A.S. PRO PARMA CLUB – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA". L'Associazione è autonoma, pluralista, associativa a carattere volontario e democratico. Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia.

L'Associazione può aderire alle Federazioni Sportive nazionali del CONI, a seconda delle discipline sportive praticate, delle quali accetta ed applica Statuti, Regolamenti e Direttive e/o ad altre Federazioni ricreative e/o sportive a livello nazionale e/o locale.

SEDE

Art. 2

L'Associazione ha sede a Parma in Via Ernesto Ghirarduzzi, 2.

DURATA

Art. 3

La durata dell'Associazione è illimitata. Potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

OGGETTO, SCOPO, AMMISSIONE E AFFILIAZIONE SOCIALI

Art. 4

L'Associazione ha carattere apolitico, non persegue fini di lucro e ha lo scopo di creare un circolo quale libera associazione sportiva dilettantistica a carattere volontario motivata dalla decisione dei soci di vivere insieme l'esperienza del tempo libero come momento di educazione, di maturazione umana e di impegno sociale. L'Associazione ha anche lo scopo di favorire l'aggregazione tra i soci e l'organizzazione da parte dei medesimi di appositi eventi e/o manifestazioni sportive e/o ricreative. Sono compiti ordinari dell'Associazione l'azione per una crescita culturale dei soci e dei loro familiari, la proposta e l'organizzazione di attività culturali, didattiche, ricreative e sportive dilettantistiche finalizzate all'accrescimento agonistico e non agonistico delle discipline sportive del Tennis, Calcio, Nuoto e altri sport aperte a tutti purché dichiarate idonee dagli organi competenti. Le attività associative possono eventualmente essere sviluppate e condotte anche in collaborazione con altre associazioni appartenenti al Terzo Settore. Le singole attività nell'ambito polisportivo e ricreativo potranno essere disciplinate da apposito regolamento.

Art. 5

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:

- Gestire impianti sportivi nei quali svolgono attività i propri atleti e/o praticanti;
- Organizzare manifestazioni sportive a qualunque livello ed occasionalmente di altro genere;

- Partecipare, con i propri tesserati, a Campionati Federali o ad altre manifestazioni sportive nell'ambito del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso affiliate.

Inoltre, per perseguire lo scopo statutario l'Associazione potrà:

- Svolgere qualunque attività connessa, affine e funzionale allo scopo sociale;
- Compiere tutti gli atti necessari per concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria nessuna esclusa.

Art. 6

All'Associazione possono essere ammesse le persone fisiche maggiorenni che ne accettino lo Statuto e i Regolamenti.

All'Associazione possono essere ammesse anche entità di tipo associativo pubbliche o private (associazioni, persone giuridiche, CRAL, enti del Terzo Settore ecc.), che ne accettino lo Statuto e i Regolamenti e che s'impegnino a farli accettare anche alle persone fisiche loro soci/aderenti ammessi all'A.S. Pro Parma Club, assumendosi ogni tipo di responsabilità per i loro eventuali comportamenti difformi.

I soci come definiti dal successivo art. 7 hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

È esclusa, in ogni caso, la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'iscrizione all'Associazione ha durata di un anno solare e si rinnova automaticamente anno dopo anno fatto salvo quanto stabilito dall'art. 9 relativamente alla perdita della qualifica di socio.

La quota associativa non è trasmissibile e/o rivalutabile.

SOCI, OBBLIGHI DEI SOCI E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Art. 7

Sono soci ordinari coloro:

- Che sono titolari di un numero di azioni dell'Immobiliare Pro Parma S.p.A. in misura pari a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea;
- La cui domanda di ammissione è accettata dal Consiglio Direttivo;
- Che versano all'atto dell'ammissione la quota associativa annuale.

Sono soci ordinari affittuari coloro:

- Ai quali il Consiglio Direttivo abbia concesso in affitto la qualifica di un socio ordinario dimissionario ai sensi del successivo art. 9;
- La cui domanda di ammissione è accettata dal Consiglio Direttivo;
- Che versano all'atto dell'ammissione la quota associativa annuale.

Sono soci promo coloro:

- Che non sono titolari di un numero di azioni dell'Immobiliare Pro Parma S.p.A. in misura pari a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea;
- Che non siano mai stati soci ordinari o soci ordinari affittuari dell'Associazione;
- Che aderiscono all'Associazione a seguito di iniziative di tipo promozionale delle attività sociali stabilite e regolamentate da un'apposita delibera del Consiglio Direttivo;
- La cui domanda di ammissione è accettata dal Consiglio Direttivo;
- Che versano all'atto dell'ammissione la quota associativa annuale.

In ogni caso, l'appartenenza alla categoria promo non può eccedere i 4 (quattro) anni anche non consecutivi oltre l'anno d'iscrizione.

Sono soci benemeriti coloro che, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, per singolare operosità, attaccamento e spirito di dedizione al bene dell'Associazione, siano stati giudicati meritevoli della qualifica.

I soci ordinari, ordinari affittuari, promo e benemeriti godono di tutti i diritti consentiti dallo Statuto e hanno diritto di usare gli impianti sportivi e frequentare i locali dell'Associazione. Tale diritto è esteso a tutti i familiari conviventi e in particolare a quelli risultanti dallo stato di famiglia del socio. Ai soci ordinari e ordinari affittuari che abbiano compiuto il 75° anno d'età è concessa la facoltà di comprendere nel proprio stato di famiglia n. 1 figlio unitamente al suo nucleo familiare solo ed esclusivamente nel caso in cui il figlio non abbia mai avuto alcun precedente e autonomo rapporto di frequenza con l'Associazione. Al Consiglio Direttivo è concessa la facoltà di richiedere una maggiorazione della quota associativa per l'avvenuto allargamento dello stato di famiglia qualora ritenuto necessario al mantenimento dell'equilibrio economico-gestionale dell'Associazione.

La qualifica di socio è del titolare dell'iscrizione all'Associazione (salvo eccezioni deliberate dal Consiglio Direttivo).

Art. 8

I soci iscritti all'Associazione hanno l'obbligo:

- Di pagare la quota associativa annuale e gli eventuali abbonamenti opzionati nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo. L'importo della quota associativa annuale per ogni tipologia di socio è stabilito dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ed è riproposto di anno in anno qualora non sia modificato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.
- Di pagare l'eventuale conguaglio della quota associativa annuale proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea entro la fine dell'esercizio, resosi necessario dall'insufficiente copertura economica emergente dal preconsuntivo dell'esercizio stesso. Ai fini del calcolo del conguaglio dei soci promo, il Consiglio Direttivo potrà adottare un criterio di proporzionalità tenendo conto delle particolari situazioni in essere di ogni esercizio sociale;
- Di rispettare Statuto e Regolamenti;
- Di attestare anche mediante autocertificazione la composizione del proprio nucleo familiare fornendo i dati anagrafici completi di tutti i familiari conviventi.

Art. 9

La qualifica di socio si perde, eventualmente anche in modo temporaneo, per:

- Dimissioni;
- Sospensione;
- Espulsione;
- Morosità;
- Morte.

Le dimissioni devono essere notificate al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata entro il 30 settembre dell'anno in corso e hanno effetto dal 1° gennaio successivo.

In caso di dimissioni di un socio ordinario è facoltà del Consiglio Direttivo di concedere in affitto, per le annualità successive, il diritto derivante dalle azioni dell'Immobiliare Pro Parma S.p.A. del socio temporaneamente dimissionario. Al socio dimissionario è concesso di segnalare nominativi per l'affitto ferma restando l'accettazione del Consiglio Direttivo.

Il socio promo dimissionario non potrà essere riammesso all'Associazione se non dopo 3 (tre) anni successivi al suo ultimo anno di regolare diritto di frequenza.

I soci possono essere sospesi o espulsi per i seguenti motivi:

- Qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni prese dagli Organi sociali;
- Qualora, in qualsiasi modo, arrechino danni morali e/o materiali all'Associazione, adottino comportamenti irrispettosi e/o offensivi verso altri soci e comunque inadatti ad una pacifica convivenza;
- Quando si rendano morosi rispetto al pagamento della quota associativa.

I soci sospesi o espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi previo pagamento di tutte le quote arretrate.

La sospensione e l'espulsione sono decise dal Collegio dei Probiviri dell'Associazione nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento.

In caso di morte di un socio i figli e il coniuge superstite, in quanto costituiscano unico nucleo familiare, hanno diritto di continuare a frequentare l'Associazione e saranno considerati a tutti gli effetti un unico socio, con obbligo di indicare la persona che rappresenti i coeredi nelle riunioni assembleari.

REGOLAMENTO

Art. 10

Il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione di un Regolamento e alle sue eventuali modifiche da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Una copia del Regolamento dovrà rimanere a disposizione dei soci presso la sede sociale.

Il Regolamento deve quanto meno provvedere:

- A stabilire le modalità di ammissione dei soci promo di cui al precedente art. 7;
- A stabilire le modalità d'uso degli impianti e delle attrezzature sportive e degli spazi comuni;
- Alla normativa sui provvedimenti disciplinari e sul procedimento di adozione degli stessi;
- A disciplinare e prevedere le sezioni delle singole attività costituenti nel complesso la polisportiva e/o l'attività ricreativa.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio Sindacale;

- Il Collegio dei Proviviri.

ASSEMBLEA

Art. 13

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione e può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria delibera l'approvazione del rendiconto amministrativo consuntivo e del conto economico preventivo, su indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale e il Collegio dei Proviviri, sulle modifiche dei Regolamenti e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o Statuto e ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno due volte all'anno:

- Entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul rendiconto amministrativo consuntivo chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente;
- Entro la fine dell'esercizio sociale in corso per l'approvazione del conto economico preventivo relativo all'esercizio sociale successivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono portate a conoscenza dei soci in ogni caso mediante affissione del verbale in bacheca della sede per almeno 10 (dieci) giorni ed eventualmente mediante spedizione per posta elettronica o pubblicazione sul sito web dell'Associazione.

Art. 14

L'Assemblea può essere convocata per deliberazione del Consiglio Direttivo oppure quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno un quinto dei soci.

L'avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza dei soci con un preavviso di 10 (dieci) giorni rispetto alla data prevista per la riunione assembleare mediante posta ordinaria o posta elettronica e, in ogni caso, mediante affissione in bacheca della sede ed eventualmente anche mediante pubblicazione sul sito web dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

Possono partecipare all'Assemblea e hanno diritto al voto tutti i soci se in regola con il pagamento della quota associativa e il diritto di voto spetta soltanto al titolare dell'iscrizione all'Associazione. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e coloro che hanno diritto a partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare da altri soci, mediante delega scritta ad un socio, non Consigliere, con un massimo di due deleghe per socio.

Art. 15

L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione quando è presente almeno la metà più uno dei soci mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero intervenuti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 16

L'Assemblea Straordinaria è chiamata a deliberare sui seguenti argomenti:

- Modifiche statutarie;
- Scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria è convocata con le stesse modalità di quella Ordinaria e delibera, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno un terzo dei soci.

Art. 17

Le modalità di svolgimento delle elezioni del Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale e Collegio dei Probiviri saranno stabilite con apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

Delle Assemblee è redatto, in apposito libro, il relativo verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO**Art. 18**

L'Associazione è amministrata e diretta dal Consiglio Direttivo costituito da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) Consiglieri. I Consiglieri rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Qualora durante il corso del mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, subentrano i soci che nei risultati delle votazioni hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto. I componenti così eletti durano in carica fino alla normale scadenza del Consiglio Direttivo stesso.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione:

1. Elege tra i suoi componenti il Presidente, 1 (uno) o 2 (due) Vicepresidenti e il Segretario Amministrativo;
2. Stabilisce il programma dell'attività sociale secondo gli scopi perseguiti dall'Associazione;
3. Designa i collaboratori tecnici preposti alle attività sociali;
4. Predispose il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo;
5. È responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi e, straordinariamente, ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o per richiesta di due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Esso delibera validamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, subentra con eguali funzioni e prerogative il Vicepresidente più anziano.

Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo o ai soci delegati ad attività salvo il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento degli incarichi sociali.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per il conseguimento, nell'ambito delle norme statutarie, degli scopi dell'Associazione.

PRESIDENTE

Art. 22

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 anni, ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi, in giudizio e in tutti gli atti pubblici e privati, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei soci e ne esegue le deliberazioni.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci sia dei terzi ed è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione.

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Art. 23

Il Segretario Amministrativo, in collaborazione con il Vicepresidente anziano:

- Predisporre lo schema e il contenuto del rendiconto economico e finanziario dell'Associazione che il Presidente, previo esame, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo e al Collegio dei Sindaci;
- Provvede al disbrigo della corrispondenza che comunque non comporti impegni per l'Associazione;
- Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese a firma disgiunta con il Presidente;
- Risponde della regolare tenuta dei documenti e dei libri/registri contabili e del libro soci;
- Prende in consegna i beni mobili e immobili dell'Associazione e mantiene aggiornato il libro inventari;
- Collabora per la buona riuscita di tutte le attività dell'Associazione.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 24

Il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) componenti effettivi e 1 (uno) supplente, elegge al suo interno il proprio Presidente, esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dall'Associazione, accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte, esamina i bilanci e propone eventuali modifiche, accerta periodicamente la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e di quelli ricevuti dall'Associazione a titolo cauzionale.

I Sindaci sono nominati per 3 anni, possono essere confermati, sostituiti e revocati con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio Direttivo; sono tenuti inoltre a verbalizzare i propri atti.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 25

Il Collegio dei Probiviri, costituito da 3 (tre) componenti effettivi e 1 (uno) supplente, elegge al suo interno il proprio Presidente, e avrà il compito di dirimere eventuali controversie relative all'attività dell'Associazione, fra Consiglieri, fra soci e Consiglieri e fra soci e soci. Avrà inoltre il compito di

vigilare sul rispetto dello Statuto ed eventualmente provvedere alla sospensione e all'espulsione dei soci per indegnità o morosità.

Il Collegio dei Probiviri esercita il potere disciplinare secondo le norme e le procedure previste dal Regolamento.

Il Presidente convocherà il Collegio ogni qual volta sia richiesto dal Consiglio Direttivo o, con giustificati motivi, da uno o più soci.

I Probiviri sono nominati per 3 anni, possono essere confermati, sostituiti e revocati con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio Direttivo; sono tenuti inoltre a verbalizzare i propri atti.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 26

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- Dai beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione;
- Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- Dalle quote associative e dagli abbonamenti;
- Da obbligazioni, elargizioni, lasciti di enti o di privati;
- Da contributi e/o rimborsi spese di Enti pubblici e/o privati;
- Da redditi;
- Da eventuali entrate derivanti dallo svolgimento delle attività sociali.

Art. 27

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio di chiusura.

La responsabilità della gestione dell'Associazione è assunta solidalmente dal Consiglio Direttivo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28

Gli utili, avanzi di gestione, le riserve, i fondi e il capitale non potranno in nessun caso essere distribuiti fra i soci, anche in forme indirette, a meno che tale distribuzione non sia prevista dalla legge.

Art. 29

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il proprio patrimonio esclusivamente ad altra associazione con finalità analoghe.

È comunque esclusa ogni ripartizione tra i soci.

Art. 30

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo, si fa riferimento agli artt. 14 e seguenti del codice civile.